APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RIGUARDANTE LA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA CONCLUSO A WASHINGTON IL 31 OTTOBRE 1950

Art. vii

Articolo VII Personalita' giuridica e liberta' di riunione

SEZIONE 14

Il Governo riconosce la personalita' giuridica della FAO e in particolare la sua capacita': (a) di stipulare contratti; (b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; (c) di stare in giudizio.

SEZIONE 15

Il Governo riconosce alla FAO il diritto di convocare riunioni nell'interno della sede centrale, o, di concerto con le competenti Autorita' italiane, in altre localita' del territorio della Repubblica italiana. In occasione delle riunioni convocate dalla FAO, il Governo prendera' tutte le misure opportune perche' non sia posto alcun ostacolo alla piena liberta' di discussione e di decisione.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950
Estremi	Legge 9 gennaio 1951, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-fra-l-organizzazione-delle/art-vii

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it